

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2022, n. 277  
**INEDIL SRL - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DICOMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Nociper un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 per n.30 posti, da realizzarenel Comune di Noci, alla Via Repubblica sn - ASL BA.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);

- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

*1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"*

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

*7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*

*8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*

*a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*

*b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*

*9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;*

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), i requisiti per i centri diurni non autosufficienti consistono in :

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito,
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito;

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO NON AUTOSUFFICIENTI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

RR.4/2019–Art 7.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec trasmessa in data 22/02/2021, acquista al prot. di questo Ente al n. AOO183/0004328 del 11/03/2021, il Comune di Noci (Ba), a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della Società "Inedil S.r.l." – P.IVA 05425930723 - con sede in Noci alla via Giuseppe Di Vittorio n. 1/C - 1/D, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla

realizzazione per un Centro diurno non autosufficienti denominato "Inpolis", da realizzare nel Comune di Noci alla via Repubblica sn, per n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel VI bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- ✓ Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti – RR 4/2019;
- ✓ Nota del Comune di Noci – Ufficio tecnico – Settore urbanistica e lavori pubblici ad oggetto "Richiesta di verifica di compatibilità di cui all'art.3, comma 3, lettera a), della legge Regionale del 2 maggio 2017 n.9. Realizzazione di una struttura Socio-Sanitaria per soggetti non autosufficienti della INEDIL s.r.l., presso palazzo INPOLIS, sito in Noci (Ba) alla via Repubblica n.c.";
- ✓ Nota del Comune di Noci in merito alla richiesta di verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) Legge Regionale 2 maggio 2017 n.9 – Realizzazione di una struttura Socio-Sanitaria per soggetti non autosufficienti;
- ✓ Documento di identità del Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della società;
- ✓ Dichiarazione del Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della società Inedit srl, nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013;
- ✓ Relazione generale;
- ✓ Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- ✓ Rep. n. 60867 Racc. n. 18429 Atto di fusione per incorporazione – Registrato a Gioia del Colle il 20/07/2017 n.7337 Serie 1T;
- ✓ Allegato "B" Racc. 18429 Patrimonio immobiliare di C.D&P. Polignano S.r.l.;
- ✓ Allegato "C" Racc.18429 Patrimonio immobiliare di Inpolis S.r.l.;
- ✓ Elaborati planimetrici : Planimetria Piano terra, pianta piano cantinato S1, pianta piano cantinato S2, pianta piano terra, pianta piano primo, pianta piano secondo, pianta piano terzo.

Con DD 355 del 17.12.2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto "Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE", in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Con DD n. 211 del 20/07/2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto "Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari – Ricognizione posti residui", sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 404 del 29/12/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Bari - Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 30 posti al Centro diurno non autosufficienti di cui al RR. n.4/2019, denominato *“Inpolis”*, da realizzare nel Comune di Noci alla via Repubblica sn, previa acquisizione dell’integrazione documentale in merito alle carenze rilevate/difficoltà rilevate in fase istruttoria e riportate nella scheda di valutazione.

Con nota prot. n. AOO183/0000071 del 04/01/2022 è stata notificata la DD n. 404/2021 al Comune di Noci ed al legale rappresentante della Inedil srl, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali del Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019. Contestualmente, è stato chiesto, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione, al legale rappresentante di integrare le carenze/difficoltà rilevate e presenti nella scheda di valutazione.

Con pec del 15/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/537 del 18/01/2022 di questo Ente, la società Inedil, in riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183/0000071 del 04/01/2022 di questo Ente, ha trasmesso la seguente documentazione:

- ✓ Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n. 4/2019;
- ✓ Nota prot. n. 04/22 del 15/01/2022 della società Inedil s.r.l. - Integrazione in merito ad autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti– RR n. 4/2019;
- ✓ Dichiarazione nella quale il Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della società, ha dichiarato che in caso di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento della domanda di autorizzazione, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- ✓ Documento di identità del Sig. Stefano Intini, in qualità di legale rappresentante della società Inedil;
- ✓ Relazione generale;
- ✓ Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- ✓ Elaborato planimetrico Tav. 03 Pianta piano terra;
- ✓ Rep. n. 60867 Racc. n. 18429 Atto di fusione per incorporazione. Registrato a Gioia del Colle il 20/07/2017 n. 7337 Serie 1T;
- ✓ Allegato B Racc. n. 18429 Patrimonio Immobiliare di C.D&P. Polignano S.r.l.;
- ✓ Allegato C Racc. n. 18429 Patrimonio Immobiliare di Inpolis S.r.l.;

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla determina 355/2020 *“6. Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero di posti richiesti”*.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 404/2021, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 30 posti di un Centro diurno non autosufficienti e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Noci in relazione all’istanza della Società *“Inedil S.r.l.”* per l’autorizzazione

alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Inpolis", da realizzarsi nel Comune di Noci, alla Via Repubblica sn, per n. 30 posti, con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Inedil s.r.l." e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società "Inedil s.r.l." è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa in data 22/02/2021 ed acquisita al prot. n. AOO183/0004328 del 11/03/2021 di questo Ente e della documentazione integrativa trasmessa in data 15/01/2022 ed acquisita al prot. n. AOO183/537 del 18/01/2022 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noci, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Inedil s.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti, si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Noci in relazione all'istanza della Società "Inedil S.r.l." per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Inpolis", da realizzarsi nel Comune di Noci, alla Via Repubblica sn, per n. 30 posti, con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Inedil s.r.l." e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società "Inedil s.r.l." è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa in data 22/02/2021 ed acquisita al prot. n. AOO183/0004328 del 11/03/2021 di questo Ente e della documentazione integrativa trasmessa in data 15/01/2022 ed acquisita al prot. n. AOO183/537 del 18/01/2022 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noci, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Inedil s.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti, si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Comune di Noci ([ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it));
  - alla società "Inedil s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante ([inedil@pec.inedilcostruzioni.it](mailto:inedil@pec.inedilcostruzioni.it));

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore  
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore  
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza  
alle Persone in condizione di Fragilità-  
Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)